

LA MIGRAZIONE PRUDENZIALE DEL DOVERE DI DILIGENZA CLIMATICA DELL'ENTE CREDITIZIO

The Prudential Migration of the Climate Due Diligence Duty of Credit Institutions

ALESSANDRO GARIGLIO

Abstract. La direttiva (UE) 2026/470 ha soppresso l'art. 22 della direttiva (UE) 2024/1760, che imponeva alle imprese un piano di transizione climatica, e ha rimosso il regime armonizzato di responsabilità civile dell'art. 29. Questo contributo, tuttavia, sostiene che, per gli enti creditizi, quella soppressione non ha estinto il dovere di diligenza climatica, ma ne ha spostato la sede: il dovere vive oggi nell'art. 76, par. 2, della direttiva 2013/36/UE, negli Orientamenti EBA/GL/2025/01 e, per quanto riguarda il diritto interno, nei poteri di intervento attribuiti alla Banca d'Italia dagli artt. 53-bis e 67-ter t.u.b. dopo il d.lgs. n. 208 del 2025, la cui effettività è dimostrata dalla penalità di mora irrogata dalla Banca centrale europea il 13 febbraio 2026. Tale disciplina, avendo quale scopo proteggere la stabilità dell'ente e del sistema, non fonda una pretesa del terzo danneggiato, né rende di per sé ingiusto il danno, ma determina il contenuto della diligenza professionale esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., operando quale predicato di colpa; e l'ingiustizia del danno riposa sul secondo comma dell'art. 41 Cost., il quale pone un limite alla condotta dell'imprenditore e non un compito al legislatore. Alla luce di Cass. civ., Sez. Un., n. 20381 del 2025, che riconosce al giudice del merito la facoltà di individuare le norme fondative del dovere d'intervento, si esaminano quindi la catena del valore finanziaria, l'illecito informativo alla luce del d.lgs. n. 30 del 2026, il nesso causale e il rimedio in forma specifica.

Abstract. Directive (EU) 2026/470 has repealed Article 22 of Directive (EU) 2024/1760, which required undertakings to adopt a climate transition plan, and has removed the harmonized civil liability regime of Article 29. This paper, however, argues that, as regards credit institutions, the repeal has not extinguished the climate due diligence duty but relocated it: the duty now rests on Article 76(2) of Directive 2013/36/EU, on the EBA Guidelines EBA/GL/2025/01 and, in Italian law, on the supervisory powers conferred on the Bank of Italy by Articles 53-bis and 67-ter of the Consolidated Banking Act following Legislative Decree No. 208/2025, whose effectiveness is evidenced by the periodic penalty payments imposed by the European Central Bank on 13 February 2026. It is submitted that such rules, whose protective purpose is the soundness of the institution and the stability of the system, neither create a claim for the injured third party nor render the harm unlawful in themselves, but determine the content of the professional diligence required under Article 1176(2) of the Italian Civil Code, thus operating as a predicate of fault; and that the unlawfulness of the harm rests on the second paragraph of Article 41 of the Constitution, which sets a limit on the conduct of the undertaking rather than a task for the legislature. In the light of the Italian Court of Cassation, Joint Divisions, No. 20381/2025, which acknowledges the trial court's power to identify the rules founding the duty to act, the paper then examines the financial value chain, the informational wrong under Legislative Decree No. 30/2026, causation and specific performance as a remedy.

Parole chiave: dovere di diligenza climatica; ente creditizio; responsabilità del finanziatore; art. 41 Cost.; vigilanza prudenziale.

Keywords: climate due diligence; credit institution; lender liability; Article 41 of the Italian Constitution; prudential supervision.

SOMMARIO: 1. Un falso problema. - 2. La migrazione della fonte. - 3. La prova della coercibilità. - 4. Lo scopo di protezione della norma prudenziale e il giudizio di colpa. - 5. Gli artt. 9 e 41 Cost. e l'efficacia nei rapporti fra privati. - 6. La catena del valore finanziaria e la leva d'influenza. - 7. L'illecito

informativo come capo autonomo. - 8. Il nesso causale e il contributo proporzionale. - 9. Il rimedio in forma specifica. - 10. Osservazioni conclusive.

1. Un falso problema

La direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 è stata accolta come la fine di una stagione. Sopprimendo l'art. 22 della direttiva (UE) 2024/1760, che imponeva alle imprese di adottare e attuare un piano di transizione climatica, e rimuovendo il regime armonizzato di responsabilità civile costruito sull'art. 29, il legislatore dell'Unione avrebbe smontato, a meno di due anni dall'averla edificata, l'impalcatura del dovere di diligenza in materia di sostenibilità¹. Questa lettura trova la sua fonte nella lettera dei considerando, dove le disposizioni sul piano di transizione sono dichiarate sproporzionate, e nel nuovo limite soggettivo, portato a cinquemila dipendenti e a un miliardo e mezzo di euro di fatturato, con applicazione differita al 2029².

La medesima interpretazione è rinvenibile, pur con accezioni differenti, anche nella dottrina che si è occupata direttamente dell'esposizione degli enti creditizi al contenzioso climatico, la quale ha segnalato il rischio che la semplificazione rimuova o indebolisca i presidi giuridici volti a prevenire quel rischio³; e trova conforto nell'analisi di chi, esaminando la proposta di semplificazione, ne ha tratto che essa riduce il grado di armonizzazione e affievolisce le norme volte a imporre il perseguimento di obiettivi di sostenibilità⁴. Essa confonde, però, la sorte di una fonte con la sorte di un obbligo. Che una disposizione sia abrogata non significa che il precetto che essa esprimeva sia scomparso dall'ordinamento se il medesimo precetto vive altrove; e non significa nemmeno che siano venuti meno i rimedi, se questi riposano su norme diverse da quelle soppresse.

Sotto il primo profilo, ciò che è caduto è l'obbligo *ex ante* di pianificazione societaria, non l'architettura rimediale. Del testo dell'art. 29 restano il diritto delle vittime al pieno risarcimento secondo

¹ Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovere di diligenza, entrata in vigore il 18 marzo 2026. Sulla soppressione dell'art. 22 della direttiva (UE) 2024/1760 v. il considerando 47, che qualifica come sproporzionate le disposizioni sul piano di transizione per il cambiamento climatico; sulla rimozione del regime armonizzato di responsabilità civile v. il considerando 49.

² Il nuovo limite è fissato in cinquemila dipendenti e un miliardo e mezzo di euro di fatturato netto mondiale, con applicazione differita al 26 luglio 2029 e termine per gli orientamenti della Commissione al 26 luglio 2027.

³ M. MENEGAT, *Contenzioso climatico: nuovi temi e nuove domande per le banche europee*, in *Economia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, a. XIV n.s., n. 1/2025, pp. 87-114, che distingue l'esposizione diretta dell'ente creditizio, quale parte convenuta, da quella indiretta, derivante dal coinvolgimento di controparti o Stati, e colloca il fenomeno nel quadro prudenziale dell'Unione richiamando anche il par. 2 dell'art. 76 della CRD. La prospettiva è però quella del *climate legal risk* come rischio da governare, e l'autrice legge il pacchetto di semplificazione come suscettibile di rimuovere o indebolire i presidi giuridici volti a prevenirlo. Il fascicolo, monografico, è dedicato a «Prospettive e impatti del contenzioso climatico su imprese e banche». Sulle azioni rivolte agli enti creditizi e fondate sul dovere di diligenza di fonte europea v. M. MAROTTA, *La climate change litigation e le banche*, in *Diritto e clima*, n. 2/2025, p. 503, spec. pp. 516-518, la quale ne segnala i «confini incerti del contenuto dell'obbligazione di condotta (ossia, di diligenza)» demandata alle imprese e alle banche. Il richiamo alla disciplina prudenziale, di cui si dirà nel testo, muove appunto da quella indeterminatezza e mira a superarla.

⁴ G. STRAMPELLI, *Sostenibilità, semplificazione e armonizzazione: il difficile equilibrio tra gli obiettivi della disciplina europea in materia di finanza sostenibile*, in *Riv. società*, fasc. 4/2025, p. 486, § 5, che, esaminando la proposta COM(2025)81, conclude nel senso che gli interventi di semplificazione «riducono il grado di armonizzazione della disciplina e affievoliscono le norme volte a favorire o imporre il perseguimento di obiettivi di sostenibilità».

il diritto nazionale, un termine di prescrizione non inferiore a cinque anni e, comunque, non più breve di quello dei regimi generali interni, con decorrenza subordinata alla cessazione dell'illecito e alla conoscenza del danneggiato, e la disponibilità di misure inibitorie⁵. Il legislatore comunitario ha rinunciato ad armonizzare il titolo della responsabilità, non ha dichiarato irresponsabile chi cagiona il danno. Il rinvio agli ordinamenti nazionali non equivale a un'immunità. O almeno non dovrebbe.

Sotto il secondo profilo, per gli enti creditizi l'obbligo di pianificazione climatica non è mai dipeso dalla direttiva soppressa. Nello stesso lasso di tempo in cui il diritto societario armonizzato arretrava, il diritto bancario prudenziale avanzava e vi collocava un dovere più preciso, più specifico sul piano soggettivo e assistito da poteri sanzionatori effettivi. Non si è, dunque, assistito a una deregolamentazione, ma a una migrazione: la fonte del dovere di diligenza climatica dell'ente creditizio ha cambiato sede e con essa statuto.

La migrazione, tuttavia, non è a costo zero. La norma di provenienza era costruita attorno all'impatto dell'impresa sull'ambiente; quella di destinazione è costruita attorno al rischio che l'ambiente fa correre all'impresa. Chi voglia servirsi della seconda per fondare la responsabilità del finanziatore verso il terzo danneggiato deve, dunque, misurarsi con la seguente questione: se una norma il cui scopo di protezione è la stabilità dell'ente e del sistema possa concorrere a fondare il giudizio di colpa nell'azione aquiliana di chi con quell'ente non ha alcun rapporto.

2. La migrazione della fonte

La direttiva (UE) 2024/1619 ha inserito nell'art. 76, par. 2, della direttiva 2013/36/UE tre nuovi commi⁶. Il primo dispone che gli Stati membri assicurino che l'organo di gestione elabori, monitorandone poi l'attuazione, «piani specifici che includano obiettivi quantificabili e processi per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari derivanti, nel breve, medio e lungo termine, dai fattori ambientali, sociali e di governance, ivi compresi quelli derivanti dal processo di aggiustamento e dalle tendenze di transizione nel contesto dei pertinenti obiettivi normativi e degli atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri», e fra questi «in particolare l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica»⁷. Il comma successivo aggiunge che gli obiettivi quantificabili e i processi inclusi in quei piani tengono conto delle ultime relazioni e misure prescritte dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, e che, ove l'ente comunichi informazioni di sostenibilità, i piani prudenziali

⁵ Art. 29 della direttiva (UE) 2024/1760, nel testo consolidato al 18 marzo 2026, ove il paragrafo 1 risulta soppresso mentre il paragrafo 2 dispone che «ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento», precisando che esso «non conduce a una sovracompenrazione del danno subito». Il paragrafo 3, non modificato, impone che i termini di prescrizione «sono di almeno cinque anni e, in ogni caso, non inferiori al termine di prescrizione stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile generale» e che essi «non iniziano a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che i ricorrenti siano a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza» del comportamento e della sua natura di violazione, del danno e dell'identità dell'autore; la lett. c) assicura ai ricorrenti la possibilità di richiedere provvedimenti inibitori, anche in via sommaria.

⁶ Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, in GUUE del 19 giugno 2024.

⁷ Art. 76, par. 2, della direttiva 2013/36/UE, secondo comma, aggiunto dall'art. 1 della direttiva (UE) 2024/1619.

siano coerenti con quelli di rendicontazione e comprendano azioni concernenti il modello e la strategia aziendali⁸.

Il contenuto di quel dovere è stato poi specificato dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di *governance*, applicabili dall'11 gennaio 2026, che impongono agli enti processi di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio di tali rischi nelle attività e nei portafogli, e piani volti ad affrontare i rischi derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra⁹. La divergenza è netta: mentre la *due diligence* societaria veniva alleggerita in nome della proporzionalità, il contesto prudenziale si irrigidiva con un livello di dettaglio che la fonte soppressa non aveva raggiunto.

Il recepimento italiano è avvenuto con il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208¹⁰. Occorre, però, una precisazione, perché la sovrapposizione fra il testo europeo e quello interno non è perfetta. Il decreto ha sostituito la lett. d) del comma 1 dell'art. 53-bis del testo unico bancario, inserendo fra i provvedimenti specifici che la Banca d'Italia può adottare nei confronti di una o più banche «l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di *governance*», e ha replicato il medesimo potere, per le capogruppo, nell'art. 67-ter¹¹. Nel testo del decreto non compaiono però né gli obiettivi quantificabili, né la transizione, né l'Accordo di Parigi, né l'organo di gestione¹².

Se ne ricava che nel diritto interno il rischio ambientale non è entrato come precetto rivolto alla banca, ma come oggetto di un potere di intervento dell'autorità. È tutt'altro che una differenza di poco conto: chi affermasse che il d.lgs. n. 208 del 2025 impone alle banche italiane il piano di transizione climatica direbbe una cosa non vera. L'obbligo di piano vive nella direttiva e opera direttamente per gli enti significativi soggetti alla vigilanza della Banca centrale europea; nel diritto interno vive come parametro dell'azione dell'autorità di vigilanza. Ma proprio perché è parametro di quell'azione, esso descrive, con precisione maggiore di qualunque codice etico adottato autonomamente, la condotta che l'ordinamento si attende dall'operatore bancario¹³.

⁸ Art. 76, par. 2, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE. Il quarto comma prevede un'applicazione proporzionata per gli enti piccoli e non complessi, con facoltà degli Stati membri di indicare i settori in cui si applica una deroga o una procedura semplificata.

⁹ EBA, *Guidelines on the management of ESG risks*, EBA/GL/2025/01, dell'8 gennaio 2025, applicabili dall'11 gennaio 2026 e, per gli enti piccoli e non complessi, dall'11 gennaio 2027. Il mandato è conferito dall'art. 87-bis, par. 5, della direttiva 2013/36/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, ai sensi del quale entro il 10 gennaio 2026 l'Autorità bancaria europea emana orientamenti, conformemente all'art. 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare, fra l'altro, «il contenuto dei piani da elaborare a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, che comprendono calendari specifici e obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ambientali, sociali e di *governance*».

¹⁰ D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, recante recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623, in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026, adottato previo parere della Banca centrale europea del 18 novembre 2025.

¹¹ Art. 53-bis, comma 1, lett. d), t.u.b., nel testo sostituito dal d.lgs. n. 208 del 2025. Il medesimo potere è previsto, per le capogruppo, dall'art. 67-ter t.u.b. Il d.lgs. n. 208 del 2025 ha inoltre abrogato la lett. c) del comma 1 dell'art. 53 t.u.b.

¹² Il dato testuale è il seguente: nel d.lgs. n. 208 del 2025 non compaiono le espressioni «obiettivi quantificabili», «transizione», «Accordo di Parigi» né «organo di gestione». L'obbligo di piano previsto dall'art. 76, par. 2, della CRD non è stato dunque trasfuso nella legge bancaria interna, dove il rischio ambientale entra come oggetto di un potere di intervento dell'autorità di vigilanza.

¹³ Nello stesso senso, con riguardo al sistema bancario nel suo complesso, R. LENER-P. LUCANTONI, *Sostenibilità ESG e attività bancaria*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, fasc. 1/2023, p. 6, ove si osserva che «i poteri di intervento delle autorità di vigilanza si spingono fino a disegnare gli strumenti di gestione di rischi funzionali alla “sana e

3. La prova della coercibilità

Un obbligo che non conosca sanzione resta un auspicio. Quel rilievo poteva valere per la Guida della Banca centrale europea sui rischi climatici e ambientali, che la stessa autorità aveva qualificato come non giuridicamente vincolante¹⁴. Quel giudizio non è più sostenibile dopo il 13 febbraio 2026.

In quella data, infatti, la Vigilanza bancaria della Banca centrale europea ha reso noto di avere irrogato a Crédit Agricole S.A. una penalità di mora per 7.551.050 euro, per non avere condotto, entro il termine del 31 maggio 2024 fissato da una decisione di vigilanza dell'8 febbraio 2024, la valutazione di materialità dei propri rischi climatici e ambientali, con inadempimento protrattosi per settantacinque giorni¹⁵. La misura non ha colpito una condotta inquinante né una scelta di portafoglio. Ha colpito un difetto istruttorio: la banca non aveva identificato adeguatamente i rischi ai quali è o potrebbe essere esposta.

Il rilievo è duplice. Sul piano dell'effettività, il provvedimento dimostra che l'obbligo di valutazione dei rischi climatici è esigibile, quantificabile nel tempo e sanzionabile in denaro. Sul piano del contenuto, esso individua con esattezza il segmento della condotta bancaria che qui interessa, cioè l'istruttoria, e non la decisione di credito. Non si rimprovera alla banca di avere finanziato, le si rimprovera di non avere valutato.

È la stessa struttura che la dottrina pubblicistica ha descritto occupandosi dell'inverdimento della vigilanza: il processo di revisione e valutazione prudenziale non si esaurisce negli aspetti quantitativi della funzione di gestione del rischio, ma investe la qualità delle procedure interne, riverberandosi sulla

prudente gestione", in ciò sostituendosi all'opera [...] degli amministratori) e che «la combinazione tra norme inderogabili e soft-law finisce per conferire all'intervento pubblico un potere di conformazione dell'attività gestoria degli amministratori», sicché «ne risulta un imponente sistema di regole eteronome di organizzazione dei processi dell'impresa bancaria». Gli autori non traggono peraltro da tale premessa alcuna conseguenza in punto di responsabilità verso il terzo, restando il discorso interno al rapporto fra vigilanza e organo di gestione.

¹⁴ BCE, Vigilanza bancaria, *Frequently asked questions on the ECB Guide on climate-related and environmental risks*, ove si legge che «the Guide is not legally binding» e che esso «is a tool that outlines the ECB's understanding of how banks are expected to safely and prudently manage climate-related and environmental risks under the current prudential framework», precisandosi, altresì, che «Joint Supervisory Teams will discuss these expectations with their banks as part of the supervisory dialogue». Che il problema dell'effettività non fosse soltanto teorico lo attesta, con riguardo ai poteri della Consob in materia di dichiarazione non finanziaria, G. TROVATORE, *Sull'enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, in *Giur. comm.*, fasc. 3/2024, p. 616, § 3, secondo il quale «la potestà coercitiva dell'ordinamento permane, almeno in Italia, ancora sulla carta». Sul versante della responsabilità civile, la medesima debolezza è stata denunciata a proposito dei doveri di diligenza climatica ricavati da strumenti non vincolanti, con i quali si finirebbe per «infliggere condanne brandendo spade di soft law e sventolando stendardi con suesposti obiettivi non vincolanti»: M. MARINAI, *Il contenzioso e la legislazione climatica: un interminabile valzer sulle note della due diligence*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc. 4/2023, p. 1327, § 6.

¹⁵ BCE, comunicato della Vigilanza bancaria del 13 febbraio 2026. La base giuridica è l'art. 18, par. 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ai sensi del quale, «fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98». La misura ha dunque colpito l'inosservanza di una decisione di vigilanza, e non la violazione diretta di un precetto normativo: circostanza che, lungi dall'attenuarne il rilievo, ne conferma la natura di reazione a un inadempimento individuato e datato.

gestione concreta e sul modello di *business* degli enti vigilati¹⁶. Se è così, la norma prudenziale non si limita a fissare un coefficiente, ma conforma una condotta da cui si ricava che cosa sia diligente fare.

4. Lo scopo di protezione della norma prudenziale e il giudizio di colpa

La deduzione che a questo punto parrebbe agevole va respinta. Dal momento che la disciplina prudenziale impone alla banca di valutare e gestire i rischi climatici, e che la violazione di quell'obbligo è sanzionata, se ne potrebbe dedurre che il terzo danneggiato dal cambiamento climatico sia legittimato a dolersi dell'inadempimento e a chiedere il risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tuttavia, questa lettura sarebbe troppo forzata, e si presterebbe a una facile eccezione.

L'art. 76, par. 2, della CRD non impone all'organo di gestione di ridurre l'impatto climatico dell'attività creditizia, gli impone di monitorare e gestire i «rischi finanziari» che i fattori ambientali fanno correre all'ente. La neutralità climatica vi compare come elemento del contesto normativo nel quale si misurano le tendenze di transizione, non come traguardo assegnato al portafoglio. Lo scopo di protezione della norma è la solidità dell'ente e, per il suo tramite, la stabilità del sistema finanziario. Il clima vi entra soltanto come variabile di rischio. Né vale obiettare che la distinzione sia teorica: proprio su di essa si giocherà, infatti, l'eccezione secondo cui la norma invocata non è posta nell'interesse di chi agisce.

La tesi che si propone è un'altra. La disciplina prudenziale entra nel giudizio di responsabilità come misura della colpa, non come fonte dell'ingiustizia. Essa stabilisce che cosa una banca ordinariamente avveduta debba conoscere, misurare, monitorare e documentare in ordine ai rischi climatici delle proprie esposizioni, e lo stabilisce con un grado di determinatezza che nessuna fonte di autoregolamentazione possiede; l'ingiustizia del danno ha, invece, fondamento autonomo e di rango costituzionale. Ne discende che l'illecito si compone di due elementi di distinta provenienza, e che l'eccezione fondata sullo scopo di protezione della norma prudenziale, risolutiva se quella norma fosse invocata come titolo dell'obbligazione, non coglie nel segno quando essa è invocata come parametro della condotta.

Il parametro è quello dell'art. 1176, comma 2, c.c., per il quale nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale «la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata». Che la disposizione sia dettata per l'adempimento dell'obbligazione non osta al suo impiego qui, giacché essa non è invocata come fonte del vincolo, ma come misura dello standard, secondo un'operazione consueta nel giudizio di colpa¹⁷. La distinzione non è un artificio di questo ragionamento: è la stessa che la dottrina commercialistica ha impiegato per censurare la direttiva sul dovere di diligenza, osservando che essa non poneva obblighi autonomi per poi esigere diligenza nell'adempiarli, ma richiedeva procedure diligenti rispetto a obblighi che in modo autonomo non

¹⁶ C. NICOLSI, *L'inverdimento della vigilanza della BCE*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, fasc. 2/2025, p. 457, spec. § 5, ove si osserva che lo SREP non si esaurisce nella valutazione degli aspetti quantitativi della funzione di risk management ma coinvolge gli aspetti qualitativi delle procedure interne, con effetti sulla concreta gestione degli enti vigilati e sul loro modello di business, e § 6, sul carattere paradigmatico dei requisiti prudenziali e sul superamento della finzione dei poteri neutri.

¹⁷ Va per completezza dato conto di una diversa costruzione, che ancora la diligenza climatica dell'impresa agli «adeguati assetti» organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 2086 c.c. e ai modelli organizzativi: M. ROBLES, *Contrasto al cambiamento climatico «antropogenico» e congegni civilistici nell'ultimissima «nomofilachia ecologica»*, in *AmbienteDiritto.it*, fasc. 1/2026, che commenta la medesima pronuncia delle Sezioni Unite senza però distinguere la posizione dell'ente creditizio né richiamare la disciplina prudenziale bancaria. Essa ha il pregio della generalità, ma per ciò stesso non coglie la specificità del soggetto bancario, al quale l'ordinamento detta una disciplina di condotta assai più di dettaglio di quella comune.

esistevano, sicché la diligenza dovuta non era modalità di adempimento dell'obbligo, bensì oggetto del dovere¹⁸. Il rilievo è esatto, e conviene assumerlo sino in fondo: se quella era la patologia, qui ricorre la fisiologia, giacché l'obbligo autonomo esiste, è posto dalla disciplina prudenziale, è determinato nel contenuto, e la diligenza torna a essere ciò che l'art. 1176 c.c. dice che sia. Nella letteratura straniera dedicata alle banche la via prescelta è stata quella dei Principi guida delle Nazioni Unite, con i limiti che essa porta con sé¹⁹. La violazione della regola prudenziale, dunque, non fonda la pretesa, ma qualifica la condotta.

L'ingiustizia del danno deve venire da altrove, e non manca chi la individui negli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost. e nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Su questo terreno le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione nella prima *climate change litigation* italiana contro un'impresa privata, hanno lasciato la partita aperta²⁰, affermando due principi che qui rilevano. Il primo è che l'invasione della sfera riservata al legislatore ricorre soltanto quando il giudice «non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui stesso creata»²¹. Il secondo è che l'impossibilità di individuare nell'ordinamento una norma astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto non dà luogo a una questione di giurisdizione, «ma ad una questione di merito, la cui soluzione è demandata al giudice adito»²².

Vi è poi un passaggio che, per il tema di questo contributo, è ancora più importante. Nel delimitare il compito del giudice del merito, la Corte ha scritto che esso consiste nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate, «o altre norme, eventualmente individuate dal Giudice di merito, in ossequio al principio *jura novit curia*», risultino idonee a imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale e da giustificare la condanna al risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. L'inciso non è di mero stile. Le Sezioni Unite non hanno vincolato il fondamento del dovere alle fonti che gli attori avevano prescelto, e hanno

¹⁸ M. jr STELLA RICHTER, *Corporate Sustainability Due Diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, in *Riv. società*, fasc. 4/2022, p. 714, secondo cui la proposta di direttiva «non sembra porre autonomi obblighi o doveri per poi chiedere diligenza (o un particolare grado di diligenza) nel rispettarli o adempiervi», mentre «nel nostro diritto civile, in particolare, la diligenza è la cura richiesta al debitore nell'adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.)», sicché «nella Proposta, invece, le condotte richieste sono quelle di porre in essere procedure diligenti rispetto a obblighi che in realtà non esistono in modo autonomo: a ben vedere, la dovuta diligenza costi non è modalità di adempimento dell'obbligo, ma è oggetto del dovere». In termini analoghi F. FIMMANÒ, *Art. 41 della Costituzione e valori ESG: esiste davvero una responsabilità sociale dell'impresa?* in *Giur. comm.*, fasc. 5/2023, p. 777, che discorre di «un caso singolare di obbligo senza precetto: come se un buon padre di famiglia chiedesse al figlio di comportarsi bene senza dirgli prima cosa è il bene». Il rilievo è fatto proprio dall'associazione di categoria degli enti creditizi: F. PALISI, *Le banche italiane e il contenzioso climatico*, in *Bancaria*, n. 3/2024, p. 61, spec. p. 64.

¹⁹ C. MACCHI-N. BERNAZ, *Business, Human Rights and Climate Due Diligence: Understanding the Responsibility of Banks*, in *Sustainability*, 2021, 13(15), 8391, DOI 10.3390/su13158391, che costruiscono lo standard di climate due diligence delle banche sui Principi guida delle Nazioni Unite del 2011, dando atto che il contributo dell'ente creditizio al cambiamento climatico è «mostly indirect» e che quei principi non creano obblighi giuridici internazionali in capo alle imprese. Sul versante processuale, e in senso restrittivo quanto alla legittimazione, v. V. CAPASSO, *Standing in climate change litigation: an Italian perspective*, in *Il Diritto Processuale Civile*, fasc. 2/2026, pp. 351-363.

²⁰ Cass. civ., Sez. Un., 21 luglio 2025, n. 20381 (ud. 18 febbraio 2025), che ha dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e rimesso le parti al Tribunale di Roma.

²¹ Cass. civ., Sez. Un., n. 20381/2025, cit., § 7.2, con richiamo a Cass. civ., Sez. Un., 26 dicembre 2024, n. 34499, 9 luglio 2024, n. 18722, e 26 novembre 2021, n. 36899.

²² Cass. civ., Sez. Un., n. 20381/2025, cit., § 7.2, con richiamo a Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2023, n. 8675, 16 gennaio 2015, n. 647, e 4 agosto 2010, n. 18052.

riconosciuto al giudice il potere di individuarne altre. Il ragionamento qui svolto si colloca in quello spazio: le norme sono quelle prudenziali, e il loro impiego non è creazione giudiziale, ma applicazione di diritto vigente.

Resta l'obiezione più seria, che conviene esaminare apertamente. Se la norma prudenziale serve a proteggere la banca dal clima e non il clima dalla banca, il suo impiego come parametro di diligenza verso il terzo può apparire un'eterogeneità dei fini. La replica è che il giudizio di colpa ex art. 2043 c.c. non richiede che la regola cautelare violata sia posta nell'interesse del danneggiato, richiede che essa descriva la condotta doverosa. Le *leges artis* della professione medica non sono dettate nell'interesse del paziente che agisce in giudizio, e nondimeno è su di esse che se ne misura l'osservanza. Non si vede perché il finanziatore dovrebbe, unico fra gli operatori professionali, rispondere soltanto in base a regole poste nell'interesse di chi agisce.

La dottrina civilistica che si è occupata del contenzioso climatico ha del resto già registrato che l'istituto aquiliano viene qui impiegato in funzione anticipatoria e precauzionale, e non secondo il paradigma compensativo, e ha dato conto tanto dell'opinione che nega la percorribilità di questa via quanto di quella che la sostiene²³. Fra le due sembra preferibile la seconda, con l'avvertenza che la sua tenuta dipende dalla precisione con cui si separa il piano del titolo da quello della colpa. La giurisprudenza di legittimità che ammette la condanna a un *facere* ai sensi dell'art. 2058 c.c. è stata finora elaborata in materia di immissioni provenienti da beni pubblici²⁴, e non può essere trasposta al finanziatore privato senza un passaggio argomentativo ulteriore, che sarà svolto al successivo § 9. L'ancoraggio più sicuro resta quello, già richiamato, offerto dalle Sezioni Unite del 2025 in un giudizio nel quale la condanna al *facere* era chiesta nei confronti di una società per azioni e dei suoi azionisti di riferimento.

5. Gli artt. 9 e 41 Cost. e l'efficacia nei rapporti fra privati

Se la disciplina prudenziale misura la diligenza, ma non fonda l'obbligo, occorre stabilire dove risieda l'ingiustizia del danno. La risposta corrente guarda alla riforma costituzionale del 2022, che ha aggiunto all'art. 9 Cost. la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», e ha inserito nel secondo comma dell'art. 41 Cost. il danno alla salute e all'ambiente fra i limiti dell'iniziativa economica privata, aggiungendo poi al terzo comma i fini ambientali fra quelli ai quali l'attività economica può essere indirizzata e coordinata²⁵.

²³ M. PELLEGRINI, *La responsabilità extracontrattuale per il governo del rischio climatico: prospettive applicative nelle climate change litigations*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc. 1/2026, p. 280, spec. § 5, ove si dà conto tanto dell'opinione che nega la percorribilità della via aquiliana, per assenza di una situazione giuridica individuale lesa, di una lesione illecita, del nesso causale e dell'effettività del rimedio, quanto di quella che vi oppone la figura del diritto trans-soggettivo non appropriativo.

²⁴ Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2025, n. 29798, che riprende il principio già affermato da Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2023, n. 14209, e, in sede nomofilattica, da Cass. civ., Sez. Un., ord. 12 ottobre 2020, n. 21993 (ud. 22 settembre 2020), ove si afferma che l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione delle regole tecniche o dei canoni di diligenza «può essere denunciata davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un *facere*, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del *neminem laedere*»; la stessa pronuncia riconduce il principio a precedenti conformi, fra i quali Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14180. Tutte le pronunce richiamate riguardano immissioni provenienti da beni pubblici.

²⁵ L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, in *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2022, in vigore dal 9 marzo 2022. L'art. 1 ha aggiunto in fine all'art. 9 Cost. il comma secondo cui la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi,

La distinzione fra il secondo e il terzo comma dell'art. 41 Cost. è, per quanto qui interessa, decisiva e troppo spesso trascurata²⁶. Il terzo comma è norma di programma: affida alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli, e postula quindi, per definizione, l'intermediazione del legislatore. Il secondo comma ha struttura diversa. Non attribuisce un compito a un potere pubblico, ma pone un limite alla condotta del privato, e lo pone con la formula del divieto: l'iniziativa economica «non può svolgersi» in modo da recare danno alla salute e all'ambiente. Che la disposizione si rivolga all'imprenditore, e non soltanto a chi deve regolarlo, discende dalla lettera prima ancora che dalla *ratio*. Si è del resto osservato che la collocazione dei nuovi limiti, premessi a quelli preesistenti, sembra istituire una gerarchia di valori all'interno della disposizione²⁷. E nella dottrina commercialistica non manca chi, muovendo dal rendiconto di sostenibilità e dai doveri degli amministratori, giunga a riconoscere che la protezione degli interessi ambientali può rilevare come limite alla libertà di iniziativa economica non soltanto ai sensi del terzo comma dell'art. 41 Cost., ma anche ai sensi del secondo, con implicazioni che, facendo leva sull'art. 2043 c.c., arrivano al riconoscimento di una possibile responsabilità civile della società per talune esternalità negative eccessive, evitabili e sproporzionate²⁸.

L'orientamento contrario a questa tesi è, però, autorevole, e va per correttezza richiamato per intero. Commentando la pronuncia delle Sezioni Unite del 2025²⁹, si è affermato che «l'art. 41 Cost. non è norma in grado di attribuire diritti che comprimano la libertà economica senza l'intermediazione di una fonte legale», e che il livello di sacrificio considerato tollerabile è l'espressione del giudizio di

anche nell'interesse delle future generazioni»; l'art. 2 ha inserito nel secondo comma dell'art. 41 Cost., dopo la parola «danno», le parole «alla salute, all'ambiente,», e ha aggiunto in fine al terzo comma le parole «e ambientali».

²⁶ Nel testo vigente, l'art. 41, secondo comma, Cost. dispone che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»; il terzo comma dispone che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

²⁷ C. SARTORETTI, *La riforma costituzionale «dell'ambiente»: un profilo critico*, in *Riv. giur. edilizia*, fasc. 2/2022, p. 119, § 3, che rileva come i limiti dell'ambiente e della salute si sommino a quelli preesistenti dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, e come la scelta di premetterli agli altri sembri stabilire una gerarchia di valori all'interno della disposizione. In senso contrario M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 2022, 1, p. 127, spec. p. 141, per il quale l'idea che dalla riforma scaturisca «una sorta di “gerarchia” valoriale tra le limitazioni condizionanti l'attività d'impresa» è destinata a rivelarsi «poco più che una chimera», alla luce dell'orientamento del giudice costituzionale sul bilanciamento fra i valori costituzionali. L'argomento svolto nel testo non dipende, peraltro, dalla soluzione di tale questione, poggiando sulla struttura del secondo comma e non sull'ordine in cui i limiti vi sono enunciati.

²⁸ A. GENOVESE, *Dottrine generali della sostenibilità. Rendiconto di sostenibilità, doveri degli amministratori e interessi alieni*, in *Riv. società*, fasc. 4/2025, p. 460, ove si osserva che la protezione degli interessi ivi considerati «può, dunque, arrivare a rilevare come limite alla libertà di iniziativa economica (oltre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 3 della Costituzione [...]) anche ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 41 della Costituzione», con implicazioni che, «facendo leva sull'art. 2043 c.c., giungono al riconoscimento di una possibile responsabilità civile della società e dei suoi amministratori per talune esternalità negative eccessive, evitabili e sproporzionate». In prospettiva affine, e con specifico riguardo al contenzioso climatico, si è prospettata la possibilità di argomentare che sull'impresa incombono «obblighi di derivazione costituzionale», i quali impongono una lettura climaticamente orientata dell'art. 2058 c.c., «avuto riguardo proprio alla natura di meccanismo conformativo contemplato dall'art. 41 Cost.»: L. SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana contro operatori economici privati: riflessioni a partire da Cass. civ., sez. un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, fasc. 3/2025, p. 1158, spec. p. 1194.

²⁹ S. VALAGUZZA, *Attività di impresa e contenzioso climatico. Dal diritto al clima al diritto alla salute passando per gli artt. 9 e 41 della Costituzione*, in *Giustizia Insieme*, 26 novembre 2025, commento a Cass. civ., Sez. Un., n. 20381/2025.

sostenibilità individuato per legge; la responsabilità intergenerazionale dell'art. 9 Cost. vincolerebbe il bilanciamento legislativo, non direttamente le imprese³⁰. È, in sostanza, la medesima eccezione che la convenuta in quel giudizio aveva sollevato, sostenendo che gli artt. 9 e 41 Cost. non sono suscettibili di applicazione diretta nei suoi confronti³¹.

Tale obiezione, per quanto meriti di essere presa sul serio, non chiude, però, la questione: tuttalpiù la circoscrive. Se ciò che manca è l'intermediazione di una fonte legale che determini il livello di sacrificio esigibile, allora la domanda non è più se l'art. 41, secondo comma, Cost. operi da solo, ma se quella fonte esista. E per l'ente creditizio essa esiste, ha contenuto determinato ed è di recente fattura³².

Ne discende una conclusione che ha un qualcosa di paradossale. Rispetto all'impresa industriale generica, per la quale il rimprovero di operare in modo da recare danno all'ambiente resta affidato a clausole generali, la posizione della banca è più esposta e non meno, perché per essa il legislatore ha già fissato, in termini di condotta, ciò che l'ordinamento le chiede di conoscere, misurare e monitorare. L'obiezione dell'assenza di intermediazione legislativa, che può forse avere una sua concretezza quando è rivolta al produttore di idrocarburi, perde gran parte della propria forza quando è rivolta all'ente creditizio. Chi la solleva a difesa della banca si trova nella scomoda posizione di dover sostenere che la disciplina di vigilanza cui essa è quotidianamente assoggettata non dice nulla su come essa debba comportarsi.

Un rischio, certamente, non va taciuto. Se il giudice del merito aderisse alla lettura restrittiva per gli enti creditizi, il fondamento costituzionale dell'ingiustizia del danno verrebbe meno e la domanda resterebbe affidata ai soli profili informativi, dei quali si dirà al paragrafo seguente. È una ragione ulteriore perché la responsabilità dell'ente creditizio non si ravvisi solo sul terreno costituzionale.

6. La catena del valore finanziaria e la leva d'influenza

La banca non estrae, non trasporta e non brucia. Finanzia chi lo fa. Il passaggio dall'attività propria a quella altrui è, dunque, il nodo su cui l'intera costruzione riposa, ed è anche il punto sul quale la difesa dell'ente creditizio si concentrerà.

In tal senso l'esperienza francese offre il precedente più prossimo. Con decisione del 25 giugno 2026 il Tribunal judiciaire di Parigi ha ingiunto a una società petrolifera di completare il proprio piano di vigilanza entro sei mesi, inserendo nella mappatura dei rischi e nelle relative misure le emissioni di gas a effetto serra di *scope 3*³³. Il passaggio che qui rileva si trova nella motivazione: le emissioni di *scope*

³⁰ S. VALAGUZZA, *op. cit.*: «L'art. 41 Cost. non è norma in grado di attribuire diritti che comprimano la libertà economica senza l'intermediazione di una fonte legale». Nella medesima prospettiva si osserva che il livello di sacrificio considerato tollerabile è l'espressione del giudizio di sostenibilità individuato per legge.

³¹ Cass. civ., Sez. Un., n. 20381/2025, cit., § 1.1, ove si dà conto dell'eccezione della convenuta secondo cui non sarebbe configurabile una violazione degli artt. 9 e 41 Cost., «non suscettibili di applicazione diretta nei suoi confronti».

³² V. supra, §§ 2 e 3, e le fonti ivi richiamate: art. 76, par. 2, della direttiva 2013/36/UE; artt. 53-bis, comma 1, lett. d), e 67-ter t.u.b.; EBA/GL/2025/01.

³³ Tribunal judiciaire de Paris, 34ème chambre, 25 giugno 2026, RG n° 22/03403 (N° Portalis 352J-W-B7G-CWN5A), Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa, France Nature Environnement e Ville de Paris c. TotalEnergies SE. Il dispositivo ingiunge alla società «de compléter son plan de vigilance en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, en y ajoutant les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures les concernant», con esecuzione provvisoria non esclusa e senza pronuncia di astreinte; respinge le domande fondate sull'art. L.225-102-2 del code de commerce; sospende la decisione sulle altre domande e rinvia all'udienza del giudice della messa in stato del 21 gennaio 2027; condanna la convenuta a 20.000 euro per ciascuna ricorrente ex art. 700 del code de procédure civile.

3, afferma il tribunale, «*dont le lien de cause à effet avec la production d'énergies est établi et sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d'exercer une influence*», fanno parte delle incidenze negative risultanti dall'attività propria del gruppo³⁴. Il criterio adottato è quello dell'influenza, non quello del controllo, ed è esattamente la distinzione da cui dipende la sorte dell'azione contro il finanziatore. Che sia questo il punto lo conferma la difesa della società, la quale, impugnando la decisione, ha dichiarato di fondare l'appello sull'argomento che la disciplina riguarda i rischi derivanti dalle attività proprie, delle controllate, dei fornitori e dei subappaltatori, «ma non comprende le attività dei clienti, sulle quali le imprese non hanno controllo»³⁵.

È, parola per parola, l'eccezione che sarà opposta al finanziatore. Chi immette sul mercato un idrocarburo ne conosce la destinazione e ne ricava il prezzo; chi eroga credito o colloca un'emissione obbligazionaria si interpone in una catena più lunga, nella quale la decisione tecnica sul se e sul come estrarre appartiene ad altri. La leva d'influenza del finanziatore è mediata, e chi sostenesse il contrario costruirebbe la propria tesi su una premessa di fatto contestabile³⁶.

La connessione, allora, va costruita e i materiali per farlo si trovano in due luoghi.

Il primo è la stessa disciplina prudenziale. Fra i provvedimenti che la Banca d'Italia può adottare nei confronti di una banca figura ora, per espressa previsione di legge, «l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di *governance*»³⁷. Una previsione siffatta postula, come presupposto logico, che l'ente disponga degli strumenti per ridurre quei rischi, i quali si annidano non nella sede legale della banca, ma nelle sue esposizioni. Se il legislatore attribuisce all'autorità il potere di imporre la riduzione, è perché assume che il destinatario possa provvedervi. L'argomento secondo cui la banca non ha controllo sulle attività dei propri clienti si scontra, dunque, con una presunzione legislativa di segno opposto, e a differenza di quanto accade per l'impresa manifatturiera tale presunzione è espressamente scritta nella legge di settore.

Il secondo luogo è la struttura stessa del rapporto creditizio. La leva del finanziatore non si esercita *ex post* sulla condotta del cliente, si esercita *ex ante* sulle condizioni alle quali il credito viene concesso: perimetri di esclusione settoriale, soglie, clausole, condizioni di erogazione, revisione periodica dell'affidamento. Si tratta di un condizionamento, più che di un controllo in senso proprio, ed è quanto la banca dichiara di esercitare quando pubblica le proprie politiche settoriali. Chi si presenta al mercato

³⁴ Tribunal judiciaire de Paris, 25 giugno 2026, cit., § 182: «*Il résulte de ce qui précède que les émissions de GES de Scope 3 - dont le lien de cause à effet avec la production d'énergies est établi et sur lequel TotalEnergies SE est en mesure d'exercer une influence - font partie des incidences négatives résultant de la propre activité du groupe*». Il criterio adottato è dunque quello dell'influenza e non quello del controllo, e su di esso poggia l'imputazione alla società delle emissioni della catena del valore.

³⁵ TotalEnergies SE, comunicato del 27 luglio 2026, cit., ove si afferma che la disciplina riguarda «risks of harm resulting from companies' own activities, those of their subsidiaries and those of their suppliers and subcontractors but does not encompass their clients' activities over which companies do not have control». La traduzione nel testo è di servizio.

³⁶ L'obiezione è già formulata in dottrina: V. MELI, *L'esperienza della climate change litigation nei confronti delle imprese nel contesto europeo*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, fasc. 3/2025, p. 911, spec. p. 932, per il quale «non appare affatto agevole costruire un nesso di causalità tra finanziamento (raccolto sul libero mercato del credito, peraltro) e emissioni di Ambito 3». Sul rischio che, includendo i rapporti di finanziamento nella catena del valore, l'ambito del dovere di diligenza e il novero dei legittimati passivi si estendano «potenzialmente all'infinito», fino a comprendere consulenti d'impresa «o finanche avvocati», v. L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 86 e 93, con riguardo all'azione promossa in Francia contro un gruppo bancario.

³⁷ Art. 53-bis, comma 1, lett. d), t.u.b., cit. Il potere è di imporre «la riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di *governance*».

affermando di selezionare le controparti secondo criteri ambientali non può poi eccepire, in giudizio, di non disporre di alcuna leva su di esse.

Un elemento di conforto, benché non risolutivo, viene proprio dall'Ordinanza delle Sezioni Unite del 2025. In quel giudizio due dei tre convenuti erano stati citati non come amministrazioni pubbliche, ma come azionisti di riferimento della società operativa, ai quali si addebitava l'omesso o inadeguato esercizio delle facoltà spettanti loro in qualità di soci, e la Corte li ha descritti come titolari di una posizione di controllo, inteso in senso privatistico, che consente di intervenire indirettamente sull'attività altrui³⁸. La domanda è stata qualificata come comune azione risarcitoria e devoluta al giudice ordinario. Non si tratta di un precedente in termini, perché la leva dell'azionista di controllo è di natura diversa e di intensità maggiore rispetto a quella del finanziatore. Vero è, però, che l'ordinamento conosce già l'ipotesi della responsabilità di chi non produce direttamente il danno, ma dispone della facoltà di indirizzare chi lo produce, e che tale ipotesi non è stata ritenuta estranea alla cognizione del giudice ordinario.

Il limite del ragionamento è, allora, il seguente. Non si sostiene che il finanziatore risponda delle emissioni del finanziato come se fossero proprie. Si sostiene che egli risponda della propria condotta, la quale consiste nel selezionare, valutare e assistere le controparti secondo uno standard che la disciplina di vigilanza gli impone di applicare, e che l'inosservanza di quello standard, quando concorra a rendere possibile un pregiudizio prevedibile, sia condotta rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il passaggio dal contributo alla responsabilità richiede ancora un elemento ulteriore, che attiene al nesso causale e alla sua misura, e del quale si dirà al § 8.

7. L'illecito informativo come capo autonomo

Accanto alla violazione del dovere di diligenza si colloca una condotta distinta. Essa consiste nella divergenza fra la rappresentazione che l'ente fornisce del proprio presidio climatico e il contegno effettivamente tenuto nell'esercizio dell'attività creditizia. Qui non si discute di emissioni né di scenari: si discute di ciò che l'ente ha dichiarato e di ciò che ha fatto, e il raffronto si compie su documenti che l'ente medesimo pubblica.

Lo standard di veridicità delle asserzioni ambientali è stato di recente irrigidito, e in termini che riguardano da vicino la comunicazione degli intermediari. Il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della direttiva (UE) 2024/825, ha introdotto nel codice del consumo la definizione di asserzione ambientale e ha inserito nell'art. 23, comma 1, che elenca le pratiche considerate in ogni caso ingannevoli, quattro nuove fattispecie^{39,40}. È vietato «esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata

³⁸ Cass. civ., Sez. Un., n. 20381/2025, cit., § 7.1, ove il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti sono qualificati come convenuti non nella veste di amministrazioni pubbliche ma in quella di azionisti di riferimento, ai quali gli attori addebitavano «l'omesso o inadeguato esercizio delle facoltà loro spettanti in qualità di soci», e § 7.1, ove essi sono descritti come «titolari di una posizione di controllo (inteso in senso privatistico) che consente loro d'intervenire indirettamente su tale attività».

³⁹ D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2026, in vigore dal 24 marzo 2026.

⁴⁰ Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2026: «Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026». Il decreto interviene, fra gli altri, sugli artt. 18, 20, 21, 22, 22-bis e 23 del codice del consumo, introducendo all'art. 18, comma 1, la lett. n-quater), che definisce l'asserzione ambientale come, nel contesto di una comunicazione commerciale, «qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma».

su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche»; è vietato «formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione»; è vietato «formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista»; ed è vietato «asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra». Vi si aggiunge il divieto di presentare come tratto distintivo dell'offerta ciò che è imposto per legge a tutti i prodotti della categoria. Le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026.

La terza di quelle fattispecie va isolata, perché è la disposizione che l'ordinamento offre a chi voglia misurare la coerenza fra la parte e il tutto. Essa vieta di estendere all'attività complessiva ciò che vale soltanto per un suo segmento. Applicata a un intermediario, colpisce la tecnica comunicativa che consiste nel dare conto, in grandezze assolute e aggregate, del credito destinato alla transizione, lasciando che il lettore ne inferisca una qualità dell'attività creditizia nel suo insieme che i medesimi documenti non consentono di affermare. Il dato esatto e il messaggio complessivo non coincidono, e dal 27 settembre 2026 la divergenza trova nel codice del consumo una fattispecie tipica.

La tutela così apprestata è amministrativa e consumeristica, e non fonda di per sé la pretesa risarcitoria di chi non sia consumatore. Essa fissa, però, il metro della veridicità, e ciò che quel metro qualifica come ingannevole non può, nel giudizio civile, essere trattato come lecito. Non è, questa, una petizione di coerenza, o meglio lo è nei termini in cui la Corte di cassazione l'ha resa operativa: il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento non consente di ritenere irrilevante nel giudizio civile il provvedimento dell'Autorità, sicché l'accertamento da questa compiuto vi produce una presunzione, superabile con prova contraria, che grava il giudice, ove maturi un diverso convincimento, di un dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione⁴¹.

⁴¹ Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655 (ECLI:IT:CASS:2021:23655CIV), udienza del 5 maggio 2021, Pres. De Chiara, Rel. Scotti. Al § 2.6.6 il Collegio fa proprie le ragioni esposte da Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2014, n. 11904, secondo cui le due tutele, pubblica e privata, «sono tra loro complementari e sinergiche» e «il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento non consente di ritenere irrilevante il provvedimento del Garante nel giudizio civile». Al § 2.6.8 è enunciato il principio di diritto: «In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto [...], opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato». Nella giurisprudenza di merito il principio è esteso alle pratiche commerciali scorrette: v. Trib. Bergamo, Sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 136, massima, secondo cui in materia di illeciti anticoncorrenziali, «come anche in materia di clausole vessatorie e per le pratiche commerciali scorrette, i provvedimenti della A.G.C.M. hanno elevata attitudine probatoria». La ricostruzione è discussa: A. BARLETTA, *L'efficacia dei provvedimenti dell'AGCM a tutela dei consumatori nei giudizi civili dopo l'attuazione della direttiva Omnibus*, in *Europa e dir. priv.*, fasc. 4/2024, p. 467, § 3, obietta che una limitazione legale del libero apprezzamento del giudice difficilmente si ricava «dal sistema» in difetto di previsione espressa e tassativa, essendo quel libero apprezzamento regola generale salvo che la legge disponga altrimenti (art. 116, comma 1, c.p.c.); lo stesso autore ne individua però il fondamento normativo, dopo l'attuazione della direttiva Omnibus, nel richiamo dell'art. 27, comma 15-bis, cod. cons. a rimedi «proporzionati ed effettivi», concludendo per un'efficacia di presunzione semplice, superabile con prova contraria dotata di analoga credibilità (§ 4). Da segnalare che la conclusione è condivisa dall'associazione di categoria degli enti creditizi: F. PALISI, *op. cit.*, p. 66, secondo cui «è indubbio che

Il criterio non è una novità del 2026. La giurisprudenza di merito che si è occupata del *greenwashing* ne aveva già ricavato un principio generale di verità del messaggio pubblicitario, e nella prassi dell'autorità di settore l'ambiguità dell'asserzione ambientale è da tempo trattata come scorrettezza quando sia idonea a influenzare in modo determinante il comportamento del destinatario⁴². Ciò che il decreto del 2026 aggiunge non è, dunque, il criterio, ma la sua tipizzazione, con il vantaggio processuale che ne deriva: la condotta non deve più essere ricondotta a una clausola generale, essendo descritta dalla norma. Che il fenomeno non sia teorico nel settore creditizio lo mostra del resto chi ha condotto una verifica delle dichiarazioni ambientali dei principali gruppi bancari italiani⁴³.

Il fondamento dell'autovincolo richiede a sua volta una precisazione, perché ad esso si obietterà che i codici etici e i modelli di organizzazione, gestione e controllo sono strumenti di autoregolamentazione volontaria, e che dalla loro inosservanza non discende responsabilità verso i terzi. L'obiezione confonde la fonte dell'autovincolo con la sua efficacia. La volontarietà riguarda soltanto la decisione di adottarlo; una volta adottato e reso pubblico, quel corpus concorre a determinare l'affidamento del mercato e il contenuto della condotta esigibile. Nel sistema della responsabilità civile, del resto, la fonte volontaria dell'impegno non ne diminuisce la rilevanza, e sarebbe singolare che l'ente potesse invocare a propria discolta la natura facoltativa di un documento che esso stesso pone a fondamento della propria esimente in altra sede.

Del capo informativo va, infine, riconosciuto il limite. Esso protegge un interesse diverso da quello climatico, e cioè la correttezza dell'informazione rivolta al mercato e al pubblico; non è dunque, di per sé, la via per il risarcimento del danno da cambiamento climatico. La sua utilità è duplice e va misurata per quella che è: fonda con relativa sicurezza le domande di accertamento, di inibitoria e di rettifica, e costituisce il capo che ha maggiori probabilità di condurre a una pronuncia di merito anziché a una declaratoria in rito.

8. Il nesso causale e il contributo proporzionale

il giudice ordinario, nel giudizio intentato dal consumatore al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da una pratica di *greenwashing* definitivamente accertata dall'Autorità a tutela della concorrenza, riconoscerà a detto accertamento un particolare valore probatorio con riferimento all'esistenza della violazione della normativa, rimanendo in capo all'attore l'onere di provare i residui elementi costitutivi della propria domanda». Resta fermo, in ogni caso, che la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la natura amministrativa della tutela consumeristica non precludono al giudice ordinario di apprezzare la medesima condotta ai fini dell'art. 2043 c.c., trattandosi di piani distinti e di interessi non coincidenti.

⁴² Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 1960, consultata nella massima ufficiale, ove si afferma che la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, «pur non contenendo disposizioni specifiche sulle asserzioni ambientali, fornisce una base giuridica che consente di affermare che i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, e devono disporre di prove a sostegno in caso di contestazioni da parte delle Autorità». Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Gorizia, 26 novembre 2021, in *Giur. comm.*, 2022, 5, II, p. 1257, parimenti nella sola massima, secondo cui a fronte dell'espansione del *greenwashing* «si registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di riferimento, tutte accomunate dall'obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario». Nella prassi dell'autorità v. AGCM, provv. 21 gennaio 2025, n. 31445, massima, in un caso di adesione presentata come volontaria a un programma di compensazione delle emissioni con rilascio di certificati non richiesti.

⁴³ U. NIZZA, *Verde ma non troppo: come algoritmi ed intelligenza artificiale possono ripristinare la trasparenza nell'ESG e smascherare forme surrette di greenwashing*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, fasc. 5/2025, p. 660, che dedica il § 3 alla funzione di vigilanza nel contrasto al *greenwashing* bancario e il § 4 a una verifica delle dichiarazioni ambientali dei principali gruppi bancari italiani.

Il capo risarcitorio in senso proprio incontra l'ostacolo maggiore, ed è doveroso esplicitarlo. Il cambiamento climatico è fenomeno cumulativo e globale, l'anidride carbonica non reca l'indicazione della propria provenienza, e il contributo del singolo operatore, misurato sul totale, è quantitativamente modesto. Su questa base si costruiscono le due difese ricorrenti: che il contributo individuale sia irrilevante, e che la causa prima vada individuata nella domanda di energia e non in chi la soddisfa.

Nessuna delle due, a ben vedere, è un argomento sul nesso causale. La prima confonde la misura del contributo con la sua esistenza, e conduce all'esito paradossale per cui un danno prodotto da molti non sarebbe imputabile ad alcuno⁴⁴. La seconda sposta il discorso dal piano giuridico a quello delle politiche pubbliche, e prova troppo, perché varrebbe a esonerare qualunque operatore di qualunque filiera. Il diritto civile conosce da tempo la responsabilità per fatto plurimo e ne ricava la solidarietà, salvo il regresso secondo la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze.

Il terreno sul quale la questione si decide, allora, non è quello dell'an, ma quello della prova. Ed è terreno tecnico prima che giuridico. Le Sezioni Unite hanno preso atto dell'esistenza di un sapere specialistico dedicato, dando conto che al settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione dei combustibili fossili «la c.d. attribution science, cui si deve l'approfondimento di tali fenomeni, imputa il maggior contributo alle emissioni di CO₂ nell'atmosfera, responsabili dell'incremento della temperatura globale»⁴⁵. Il riconoscimento è significativo per ciò che presuppone: che la quantificazione del contributo sia questione suscettibile di accertamento, e non ostacolo concettuale.

Per il finanziatore la catena si allunga di un anello, e il passaggio richiede una misura ulteriore, quella delle emissioni finanziate, cioè della quota di emissioni riferibile alle esposizioni dell'ente secondo metodologie che il settore ha ormai elaborato.

Quanto al criterio di imputazione, la strada praticabile è quella del contributo proporzionale: non l'intero danno, ma la quota corrispondente all'apporto causale, liquidabile anche in via equitativa quando il pregiudizio sia certo nell'an e di difficile determinazione nel quantum. È soluzione che l'esperienza straniera ha lambito senza consacrarla: nel più noto dei precedenti la corte d'appello tedesca ha ammesso in linea di principio la configurabilità della pretesa nei confronti del responsabile delle emissioni, salvo poi respingere la domanda per insussistenza di un pericolo concreto per il bene dell'attore⁴⁶. Non è estranea al nostro ordinamento, che conosce la liquidazione equitativa e la graduazione della responsabilità. Va, però, detto che essa non ha, allo stato, riscontro nella

⁴⁴ Nel diritto internazionale si è osservato che «a State cannot absolve itself from responsibility by arguing that its contribution is too small or that the contribution by others was more significant», e che «the relative contributions need not be compared to those of other States to determine responsibility»: A. NOLLKAEMPER, *Causation Puzzles in International Climate Litigation*, in *Italian Yearbook of International Law*, 33 (2023), p. 25, spec. pp. 35 e 37. Per la trasposizione dell'argomento ai rapporti fra privati, sul presupposto che sia accertata una violazione, v. V. CAPASSO, *Burdens and Means of Proof in Climate Change Litigation: Does the Problem Lie Upstream?* in *Diritto e clima*, n. 3/2025, p. 789, spec. p. 799.

⁴⁵ Cass. civ., Sez. Un., n. 20381/2025, cit., § 7.1, ove si dà atto che al settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione di combustibili fossili «la c.d. attribution science, cui si deve l'approfondimento di tali fenomeni, imputa il maggior contributo alle emissioni di CO₂ nell'atmosfera, responsabili dell'incremento della temperatura globale».

⁴⁶ Oberlandesgericht di Hamm, 28 maggio 2025, Az. 5 U 15/17, in riforma di Landgericht Essen, 2 O 285/15, nella causa promossa da S. Lliuya contro RWE AG. Secondo il comunicato dell'amministrazione della giustizia del Land Renania settentrionale-Vestfalia del 28 maggio 2025, la corte ha respinto l'appello ritenendo insussistente un pericolo concreto per l'immobile dell'attore, stimata nell'ordine dell'uno per cento la probabilità che l'esondazione del lago glaciale lo raggiungesse, pur avendo ammesso in linea di principio la configurabilità di una pretesa ai sensi del § 1004 BGB nei confronti del responsabile delle emissioni.

giurisprudenza italiana⁴⁷, e che chi la propone assume su di sé l'onere di una costruzione nuova. Quella costruzione, peraltro, la dottrina più recente ha cominciato a fornirla, riconducendo l'imputazione della sola quota di rischio riferibile a ciascuna attività alla logica della perdita di chance, con esiti sostanzialmente coincidenti con quelli della responsabilità per quote di mercato, e ravvisando nella regola di parziarietà dettata in materia di danno ambientale un modello che, pur eccezionale e perciò non estensibile in via analogica, non resta privo di influenza sulla ricostruzione⁴⁸.

9. Il rimedio in forma specifica

Della condanna a un facere si è già detto che essa trova, nel contenzioso climatico, un riconoscimento espresso nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha indicato nell'art. 2058 c.c. lo strumento attraverso cui il dovere d'intervento, ove riconosciuto sussistente, si traduce in condanna⁴⁹. Resta da stabilire che cosa possa formare oggetto dell'ordine, e qui la formulazione della domanda decide l'esito più della sua fondatezza.

Due sono i limiti da rispettare. Il primo è normativo e sta nel secondo comma dell'art. 2058 c.c.: la reintegrazione in forma specifica non può risultare eccessivamente onerosa per il debitore⁵⁰. Il secondo è di sistema, e attiene al confine fra sindacato giurisdizionale e discrezionalità imprenditoriale, che è il corrispettivo privatistico dell'obiezione sulla separazione dei poteri elaborata a proposito della pubblica amministrazione⁵¹.

Entrambi i limiti si superano con la medesima accortezza: la domanda non deve chiedere al giudice di scegliere per l'impresa, deve chiedergli di rendere l'impresa coerente con ciò che essa ha scelto. Chiedere la fissazione giudiziale di una percentuale di riduzione significa domandare al giudice un atto di politica industriale, ed è richiesta se non impossibile certamente vulnerabile: nel giudizio parigino il tribunale, pur ingiungendo il completamento del piano, ha affermato che il controllo giudiziale verte sul carattere ragionevole, concreto, coerente e adeguato delle misure e sulla loro effettiva attuazione, e non

⁴⁷ Lo rilevano S. VINCRE-A. HENKE, *Il contenzioso "climatico": problemi e prospettive*, in *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto*, n. 2/2023, p. 137, spec. p. 154, a proposito delle costruzioni volte a collegare uno specifico danno climatico alle emissioni di un determinato ente, che definiscono «tentativi di inquadramento teorico per lo più privi, allo stato, di un significativo riscontro nella giurisprudenza».

⁴⁸ V. CAPASSO, *Burdens and Means of Proof in Climate Change Litigation*, cit., p. 803 ss., spec. p. 806, ove si conclude che, se l'aumento del rischio è certo nella misura in cui ciascuna attività climalterante contribuisce al fenomeno globale, è in quella stessa misura che va stimato il danno da essa cagionato; L. SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana*, cit., pp. 1185-1187, che qualifica l'art. 311, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a norma del quale «nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale», come deroga all'art. 2055 c.c., ne esclude l'estensione analogica al danno climatico (p. 1186, nt. 70), ma ritiene la ripartizione proporzionale della causalità una «soluzione equilibrata» (p. 1187); Id., *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, cit., p. 233, ove la responsabilità per quote di emissioni è detta «rispondente a equità e a propositi di giustizia materiale».

⁴⁹ Cass. civ., Sez. Un., n. 20381/2025, cit., § 7.1. V. supra, § 4. Per una lettura più cauta, secondo la quale, esclusa un'interpretazione estensiva, sarebbe «in salita la strada da percorrere per persuadere i giudici italiani a fare applicazione dell'art. 2058 c.c. anche ai danni futuri», v. L. SERAFINELLI, *Climate change litigation all'italiana*, cit., p. 1191, e già p. 1170; nonché M. PELLEGRINI, *op. cit.*, § 5, per il quale il tenore letterale della disposizione, «impegnato sull'idea di reintegrazione e ripristino dello status quo ante», «forse mal si attaglia» a domande volte ad anticipare la tutela a un momento anteriore al verificarsi del danno.

⁵⁰ Art. 2058 c.c.: «Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore».

⁵¹ Cass. civ., Sez. III, n. 29798/2025, cit., e la giurisprudenza ivi richiamata. V. supra, § 4 e nota 20.

può condurre il giudice a sostituirsi alla società esigendo misure precise e dettagliate, sicché «non spetta al tribunale fissare l'obiettivo da raggiungere»⁵². Chiedere, invece, che il presidio dichiarato sia esteso a ciò che l'ente stesso ha definito nei propri documenti, e che gli obiettivi annunciati non siano conseguiti mediante espedienti che ne vanifichino lo scopo, significa domandare coerenza interna. La discrezionalità imprenditoriale non è invocabile per difendere una contraddizione fra ciò che si dichiara e ciò che si fa, perché la scelta discrezionale è stata già esercitata a monte dall'impresa.

Una cautela di redazione merita di essere segnalata, perché attiene all'effettività del rimedio più che alla sua ammissibilità. Un ordine che imponga la riduzione dell'esposizione a un determinato comparto è suscettibile di essere adempiuto trasferendo a terzi le relative posizioni, con effetto nullo sul piano climatico e pieno su quello formale. La domanda deve, dunque, escludere espressamente tale modalità di adempimento, salvo esporsi a un'esecuzione apparente. Alla medesima logica risponde la misura di coercizione indiretta, che il giudice fissa su richiesta di parte per ogni violazione successiva o per ogni ritardo, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e che dal 2024 non è più circoscritta agli obblighi di fare infungibile⁵³.

10. Osservazioni conclusive

La soppressione dell'art. 22 della direttiva (UE) 2024/1760 non ha estinto il dovere di diligenza climatica dell'ente creditizio, ma ne ha spostato la sede. Il dovere vive oggi nella disciplina prudenziale, che lo enuncia con determinatezza maggiore di quella della fonte soppressa e lo assiste con poteri di intervento e con sanzioni la cui effettività non è più ipotetica.

Quella disciplina non fonda una pretesa del terzo danneggiato e non rende, da sola, ingiusto il danno da lui patito. Essa determina il contenuto della diligenza professionale esigibile dall'operatore bancario, e la sua violazione è predicato di colpa. Confondere i due piani sarebbe un errore.

⁵² Tribunal judiciaire de Paris, 25 giugno 2026, cit., §§ 218-220. Il § 218 afferma che la legge «instaure un contrôle judiciaire sur l'intégration au plan de mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective»; il § 219 precisa che essa «ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d'elle l'instauration de mesures précises et détaillées»; il § 220 ne trae che «il n'appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité», essendo la soglia di 1,5 °C l'obiettivo posto dalle parti dell'Accordo di Parigi e non una determinazione giudiziale. Analogamente, nel giudizio d'appello olandese promosso contro una multinazionale petrolifera, si è escluso che l'impresa potesse essere «vincolata da uno standard di riduzione del 45% (o da qualsiasi altra percentuale)» concordato dalla scienza del clima, non essendo tale percentuale riferibile a ciascun Paese e a ciascun settore industriale singolarmente considerati: così riferisce V. MELI, *op. cit.*, p. 923.

⁵³ Art. 614-bis c.p.c., nel testo in vigore dal 26 novembre 2024, secondo cui «con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza», con facoltà di fissare un termine di durata della misura. La disposizione non è più circoscritta agli obblighi di fare infungibile. Sulla necessità di un'espressa domanda accessoria v. Trib. Aosta, 30 settembre 2022, n. 297, massima. Nel medesimo senso, in prospettiva di tutela collettiva, F. FIMMANÒ, *op. cit.*, ove si osserva che «alla condanna alla cessazione delle condotte omissive o commissive possono far seguito provvedimenti di coercizione indiretta (ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.), nonché ordini rivolti alla parte soccombente di adottare misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate», e che «va anticipata la soglia di applicabilità della tutela inibitoria al fine di evitare il verificarsi, il protrarsi o il ripetersi di atti lesivi», non rilevando «il danno concretamente arrecato [...] ma la condotta lesiva di situazioni giuridiche protette dall'ordinamento».

L'ingiustizia del danno va cercata nel secondo comma dell'art. 41 Cost., il quale pone un limite alla condotta dell'imprenditore e non un compito al legislatore; e l'obiezione fondata sulla necessaria intermediazione di una fonte legale, forse sostenibile quando è rivolta all'impresa industriale, si indebolisce quando è rivolta all'ente creditizio, per il quale quella fonte esiste ed è la disciplina di vigilanza.

Resta aperta la questione che il presente scritto ha posto e non ha inteso risolvere, e che segna il confine dell'indagine: se una norma il cui scopo di protezione è la stabilità dell'ente e del sistema possa concorrere a fondare il giudizio di colpa nell'azione di chi con quell'ente non ha alcun rapporto. La risposta qui proposta è affermativa, sul presupposto che il giudizio di colpa richieda una regola che descriva la condotta doverosa e non una regola dettata nell'interesse del danneggiato. Chi la ritenga negativa dovrà, però, farsi carico di una conseguenza: che l'operatore assoggettato alla disciplina più minuziosa dell'ordinamento sia, per ciò solo, l'unico a poterne invocare l'irrelevanza nei rapporti con i terzi.